



COMUNE DI LACCHIARELLA

Città Metropolitana di Milano

Piazza Risorgimento, 1 – C.A.P. 20084 - Tel. 02 905 78 31 – Fax 02 900 76 622
www.comune.lacchiarella.mi.it – PEC: protocollo@pec.comune.lacchiarella.mi.it
C.F. 80094250158 - P. I.V.A. 04958350151

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE IN FORMA MONOCRATICA

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l'articolo 6, secondo il quale i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV della performance;

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 6 agosto 2020 e, in particolare, l'articolo 1, secondo il quale i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV della performance;

POSTO CHE ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 27/10/2009, n. 150, “*Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta istituzione e composizione degli Organismi indipendenti di valutazione*”.

ATTESO CHE in base all'art. 14 D.Lgs. 27/10/2009, n. 150, “*La durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica*”.

CONSIDERATA la scadenza dell'OIV attualmente nominato per il Comune di Lacchiarella, prevista per il 31/12/2021;

VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di Lacchiarella, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. n. 168 del 22.12.2010 (e successivamente modificato mediante deliberazione n. 107 del 2.09.2021), che all'art. 32 disciplina la costituzione ed il funzionamento dell'OIV;

Tutto ciò premesso, si procede ad effettuare

AVVISO

finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell'organismo indipendente di valutazione della performance in forma monocratica, sulla base delle seguenti disposizioni:

Articolo 1 - Manifestazione di interesse. Oggetto e durata dell'incarico

1. È indetta una procedura selettiva pubblica per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) del Comune di Lacchiarella costituito in forma MONOCRATICA.

2. L'incarico di Titolare di OIV monocratico, conferito in esito alla procedura di cui al presente avviso, avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico, e potrà essere rinnovato una sola volta, fermo restando l'obbligo per il titolare di OIV di procedere tempestivamente al rinnovo della propria iscrizione nell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020.

3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, l'incarico conferito cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2 del citato decreto, ovvero in caso di decadenza o cancellazione o mancato rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale.

4. La prestazione professionale oggetto dell'incarico consiste nell'esercizio di tutte le funzioni e dei compiti attribuiti all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del Comune di Lacchiarella ai sensi della normativa vigente e dell'articolo 32 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

5. L'Organismo Indipendente di valutazione svolge le seguenti attività:

- a) verifica la corretta ed economica gestione delle risorse del Comune, nonché la congruenza dei risultati gestionali con gli indirizzi e gli obiettivi politici di programmazione;
- b) determina annualmente i parametri di riferimento del controllo anche sulla base delle indicazioni degli organi di vertice politici e a questi riferisce sull'andamento della gestione sia in corso dell'esercizio che al termine dello stesso;
- c) contribuisce all'adozione delle metodologie permanenti di valutazione del personale dipendente;
- d) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- e) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei Conti, all'Ispettorato per la

- funzione pubblica;
- f) valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
 - g) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi secondo i disposti di legge e dei contratti integrativi, nel rispetto dei principi di valorizzazione del merito, della professionalità e della differenziazione compilando apposite graduatorie di merito e del personale;
 - h) propone al Sindaco la valutazione annuale dei titolari delle P.O. e l'attribuzione ad essi dei premi;
 - i) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
 - j) valida il processo di valutazione delle posizioni apicali (P.O.);
 - k) esamina i ricorsi sulle valutazioni del personale dipendente per soli vizi attinenti la corretta applicazione degli adempimenti procedurali;
 - l) riesamina, in presenza della P.O. interessata e in ordine alle controdeduzioni dallo stesso prodotte, la valutazione della sua performance individuale o la violazione delle rilevanti direttive contestategli;
 - m) esprime eventuali pareri richiesti dall'Amministrazione sulle tematiche attinenti la gestione del personale, nonché in materia di controlli;
 - n) svolge qualsiasi ulteriore funzione prevista dalle inerenti disposizioni normative, dai regolamenti e dalla contrattazione collettiva con riferimento agli Organismi indipendenti di valutazione delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 2 - Compenso

1. Il compenso unitario annuo, forfettario e omnicomprensivo lordo per l'esecuzione dell'incarico di cui al presente avviso è pari a Euro 3.660,00 (comprensivi di IVA, oneri fiscali e previdenziali). Il predetto compenso è altresì comprensivo di ogni rimborso per spese ed emolumenti accessori.
2. L'invio della manifestazione di interesse ai sensi e nelle modalità previste nel presente avviso costituisce di per sé espressa ed incondizionata accettazione del compenso sopra indicato.
3. Il compenso viene liquidato posticipatamente ogni anno, su presentazione, a cura dell'interessato, di idonea nota di pagamento o fattura (se dovuta).

Articolo 3 - Requisiti per la partecipazione

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, possono partecipare alla selezione di cui al presente avviso coloro che, alla data di scadenza del termine previsto dal successivo articolo 7, risultano iscritti nell'Elenco nazionale degli OIV istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
2. In via generale, per i casi di OIV monocratico, possono partecipare alla procedura per il conferimento di tale incarico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 6, lettere a), b) e c) del citato D.M.:
 - a) i soggetti iscritti nella fascia professionale 3, nelle amministrazioni con più di mille dipendenti;
 - b) i soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3, nelle amministrazioni con un numero di dipendenti fino a mille;

c) gli iscritti in qualsiasi fascia professionale nelle amministrazioni fino a cinquanta dipendenti.

3. Nel caso di specie, all'atto dello svolgimento della presente procedura, il numero di dipendenti del Comune di Lacchiarella è pari a 49.

Articolo 4 - Divieto di nomina

1. I componenti dell'OIV non possono essere nominati, ai sensi dell'art.14, comma 8 del d.lgs.n.150 del 2009, tra i dipendenti dell'amministrazione interessata ovvero tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Articolo 5 - Cause di inconfiribilità, incompatibilità e di conflitto di interessi

1. Fermi restando i divieti di nomina di cui al precedente articolo 4, non possono ricoprire l'incarico coloro che si trovino in una situazione di inconfiribilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla Legge n. 190/2012, al D.lgs n. 39/2013 ovvero previste da ulteriori disposizioni normative in merito.

Articolo 6 - Esclusività del rapporto

1. Per assumere l'incarico di OIV i candidati devono rispettare i limiti relativi all'appartenenza a più di un OIV, come previsto dall'art. 8 dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020.

2. Nello specifico, ai sensi di tale disposizione:

- Ciascun soggetto iscritto nell'elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV per un massimo di quattro.
- Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite di cui al comma 1 è pari a due.

3. Il rispetto dei limiti deve essere oggetto di apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da rilasciarsi prima della nomina di cui al successivo art. 7 del citato decreto.

Articolo 7 - Modalità di presentazione della domanda di candidatura

1. La domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (Allegato A) e la seguente documentazione, dovranno essere sottoscritte a pena di esclusione sotto la propria responsabilità e consapevolezza delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, recante le clausole di autorizzazione al trattamento dei dati in esso contenuti;
- relazione di accompagnamento al curriculum vitae dalla quale si evincano l'esperienza maturata presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private, negli ambiti individuati dal D.M. 6 agosto 2020 (misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella

pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk-management) ed eventuali incarichi svolti presso OIV/NIV;

- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.

2. La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata entro le ore 23.59 del giorno **30 novembre 2021**, esclusivamente in formato pdf, e trasmessa a mezzo PEC con unico invio, all'indirizzo: protocollo@pec.comune.lacchiarella.mi.it indicando in oggetto "Manifestazione di interesse ai fini della nomina dell'Organismo indipendente di valutazione della performance presso il Comune di Lacchiarella".

3. In tal caso farà fede la data e l'ora in cui il messaggio di posta elettronica certificata recante la domanda di candidatura e la documentazione allegata è stato consegnato nella casella di destinazione protocollo@pec.comune.lacchiarella.mi.it, come risultante dalla ricevuta di consegna del certificatore. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di ritardata comunicazione delle domande oltre il termine stabilito per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o a eventi di forza maggiore. Non saranno considerate valide le domande di partecipazione prive dei requisiti previsti dal presente avviso.

Articolo 8 - Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature. Procedura selettiva finalizzata alla individuazione e alla nomina del membro monocratico dell'OIV

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.M. 6 agosto 2020, i componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi.

2. Le domande dei candidati saranno esaminate da un'apposita Commissione, composta da n. 3 membri, per l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso e la valutazione delle relative esperienze e conoscenze.

3. La scelta dei componenti dell'OIV sarà tale da favorire il rispetto dell'equilibrio di genere. Eventuali deroghe dovranno essere motivate.

4. Il Comune di Lacchiarella procederà a comunicare l'elenco dei partecipanti al Dipartimento della Funzione Pubblica prima della conclusione della procedura di selezione. Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature l'Amministrazione provvederà a richiedere al Dipartimento della Funzione pubblica, la visura dei partecipanti comprovante l'effettiva iscrizione e la relativa anzianità nonché la inerente fascia professionale.

5. La valutazione dei candidati all'incarico di membro monocratico dell'Organismo indipendente di valutazione verrà effettuata sulla base dei requisiti enunciati dall'art. 2 del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020 e che si riportano qui di seguito:

a) generali:

1. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
2. godere dei diritti civili e politici.

b) di competenza ed esperienza:

1. essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale;
2. essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management. Le suddette esperienze devono

essere dimostrate tramite idonea documentazione da presentare, a richiesta del Dipartimento, pena il mancato riconoscimento dell'esperienza stessa.

c) di integrità:

1. non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ambiente, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

2. non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione;

3. non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

4. non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;

5. non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato.

6. Fermo restando il rispetto dei requisiti generali, di competenza, esperienza e integrità, previsti dall'articolo 2 del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020 per l'iscrizione al suindicato Elenco nazionale, ai fini della presente procedura potrà essere considerato quale titolo preferenziale il possesso di una maggiore esperienza nelle seguenti materie e ambiti di interesse:

- svolgimento di attività nel ruolo di OIV per enti comunali.

7. Nello specifico, la maggiore esperienza professionale e il contenuto della competenza ed esperienza acquisite costituiranno criterio essenziale per la effettuazione della scelta del candidato maggiormente idoneo a ricoprire l'incarico di membro dell'OIV.

8. La Commissione, qualora lo riterrà più opportuno, a sua insindacabile discrezione e senza alcun obbligo in tal senso, avrà facoltà di approfondire gli elementi sui quali basare le valutazioni anche mediante eventuali colloqui con i candidati ritenuti maggiormente idonei al conferimento dell'incarico.

9. La Commissione sottopone all'organo di indirizzo politico amministrativo una rosa di candidati qualificati per la nomina. L'OIV, ai sensi dell'art. 14-bis comma secondo del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150, è nominato con apposito atto dell'organo di indirizzo politico amministrativo.

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali

1. Tutti i dati personali comunicati al Comune di Lacchiarella saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura selettiva per la nomina dell'OIV e successivamente per le pratiche inerenti l'incarico di membro di Organismo Indipendente di Valutazione nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE.

2. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici a disposizione degli uffici, mediante modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il conferimento di tali dati è obbligatorio per la partecipazione alla procedura selettiva, pena l'esclusione dalla stessa. Le medesime informazioni saranno trattate dal personale dipendente del Comune di Lacchiarella coinvolto nel procedimento.

3. I dati personali dei candidati saranno diffusi tramite pubblicazione all'albo pretorio e sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito Internet del Comune di Lacchiarella al fine di comunicare le risultanze della procedura. L'interessato gode dei diritti stabiliti nel citato regolamento nonché nel D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni ("Codice Privacy").

4. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lacchiarella. L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

5. Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: Dott.ssa Simona Persi – recapito: dpolacchiarella@comune.lacchiarella.mi.it.

6. La comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni, si intende realizzata con la pubblicazione del presente avviso ed il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di partecipazione.

Articolo 10 - Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa, in qualità di Segretario Generale Reggente, nominato mediante decreto del Sindaco n. 19 del 14 ottobre 2021.

Articolo 11 - Comunicazioni e trasparenza

1. Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul Portale della performance del Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito istituzionale dell'amministrazione.

2. Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica e indirizzate ai contatti forniti nella domanda di candidatura di cui all'art. 7. Il decreto di nomina, il curriculum professionale e il compenso saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 12 - Comunicazioni e trasparenza

Il soggetto nominato componente dell'O.I.V. deve, entro il termine di 7 giorni, dalla comunicazione di nomina:

- dichiarare l'accettazione dell'incarico e di svolgerlo nel rispetto del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Lacchiarella e della normativa vigente;
- dare atto dell'insussistenza o dell'avvenuta cessazione di ogni eventuale situazione di incompatibilità o inconferibilità di cui all'art. 5 del presente avviso di manifestazione d'interesse;
- dichiarare la non appartenenza a società, enti o associazioni di qualsiasi genere quando la stessa o il vincolo associativo possano determinare un conflitto di interessi con l'incarico assunto, ovvero siano tali da rendere rilevante la conoscenza a garanzia della trasparenza e della imparzialità della pubblica Amministrazione;
- trasmettere, se dipendente pubblico, l'autorizzazione all'esercizio dell'incarico ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.

Articolo 13 - Disposizioni finali

1. L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere al conferimento dell'incarico qualora nessuna delle candidature pervenute sia ritenuta adeguata a soddisfare le specifiche esigenze dell'Ente.
2. Il Comune di Lacchiarella si riserva la facoltà di revocare, modificare o prorogare il presente avviso. Il presente avviso verrà affisso all'Albo pretorio on line e pubblicato sulla home page, nonché sulla Sezione "Amministrazione Trasparente - Personale - OIV" del sito istituzionale dell'Ente per un periodo di 15 giorni.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento ai vigenti Regolamenti del Comune di Lacchiarella nonché alle vigenti disposizioni normative e contrattuali applicabili alle materie di cui trattasi.

Lacchiarella, 11 novembre 2021

Il Segretario Comunale reggente

F.to Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993)

REQUISITI ESSENZIALI PER LA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA E PER LA NOMINA
DEI COMPONENTI DELL'OIV

| | |
|---|--|
| Composizione | <p>L'art. 14, comma 2 <i>bis</i>, prevede che l'OIV sia costituito di norma in forma collegiale con tre componenti.</p> <p>La costituzione in forma monocratica deve essere espressamente motivata nell'avviso di selezione pubblica.</p> |
| Durata | <p>L'art. 14 bis, comma 3, del D.Lgs 150/2009 prevede che <i>“La durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.”</i></p> <p>Pertanto le amministrazioni non possono prevedere una diversa durata degli incarichi anche in caso di sostituzione di un componente di un OIV collegiale.</p> |
| Rinnovo | <p>L'art. 14 bis, comma 3, del D.Lgs 150/2009 prevede che <i>“La durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.”</i></p> <p>Il rinnovo dell'OIV è sempre soggetto allo svolgimento di una procedura selettiva pubblica. La conferma di un componente, previa procedura, può avvenire una sola volta. Pertanto non è possibile svolgere più di due mandati consecutivi.</p> |
| Anzianità d'iscrizione 6 mesi | <p>L'art. 7, comma 3, del D.M. 6 agosto 2020 prevede che <i>“i componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi”</i>.</p> |
| Fascia professionale dell'incarico di Presidente OIV o di Titolare di OIV monocratico | <p>L'art. 7, comma 6, del D.M. 6 agosto 2020 prevede che <i>“l'incarico di Presidente di OIV o Titolare di OIV monocratico può essere affidato esclusivamente:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. a soggetti iscritti nella fascia professionale 3, nelle amministrazioni con più di mille dipendenti;</i> <i>b. a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3, nelle amministrazioni con un numero di dipendenti fino a mille;</i> <i>c. agli iscritti in qualsiasi fascia professionale nelle amministrazioni fino a cinquanta dipendenti.”</i> <p>La previsione non è soggetta ad eccezioni.</p> |
| Cariche pubbliche elettive e collaborazione con organizzazioni sindacali nel triennio precedente la nomina | <p>L'art 14, comma 8, del D.Lgs 150/2009 prevede che <i>“I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.”</i></p> <p>La previsione non va interpretata in riferimento all'ambito territoriale ma va intesa in senso generale.</p> |
| Limiti di appartenenza a più OIV | <p>L'art. 8 del DM 6 agosto 2020 stabilisce i limiti di appartenenza a più OIV disponendo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>“1. Ciascun soggetto iscritto nell'Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV per un massimo di quattro.</i> <i>2. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite di cui al comma 1 è pari a due.</i> |

| | |
|-----------------------------|---|
| | <p>3. <i>L'accertata violazione dei limiti stabiliti dal presente articolo comporta l'immediata cancellazione dall'Elenco.</i>"</p> <p>Nel computo degli incarichi OIV si intendono quelli costituiti ai sensi dell'art. 14 D.lgs 150/2009. Cfr FAQ n. 30 del Portale della <i>performance</i>.</p> |
| Equilibrio di genere | L'art. 7, comma 7, del DM 6 agosto 2020 prevede, nella costituzione di OIV collegiale, il rispetto dell'equilibrio di genere, richiedendo una adeguata motivazione di eventuali deroghe. |
| Limiti di età | L'iscrizione all'Elenco nazionale non incontra limitazioni relative all'età o alla posizione lavorativa. Cfr FAQ n. 10 del Portale della <i>performance</i> . |